

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (2) L'obbligo di sbarco si applicherà al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 alla piccola e grande pesca pelagica, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico.
- (3) L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ed è pertanto vincolata a misure stabilite dalle ORGP in questione.
- (4) Alcune misure delle ORGP stabiliscono che i pescherecci che operano nel loro ambito di competenza debbano rigettare in mare determinate catture che in linea di principio rientrano nell'obbligo di sbarco.
- (5) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.
- (6) È pertanto necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si applica l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto da parte dell'Unione dei suoi obblighi internazionali e di far sì che vi sia certezza del diritto per i pescatori.
- (7) Conformemente alla raccomandazione 11-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno obeso e il tonno albacora, alcuni pescherecci non dovrebbero essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Atlantico.
- (8) La raccomandazione 13-07 dell'ICCAT stabilisce l'obbligo di rigetto in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale in determinate situazioni. In particolare, il punto 29 di tale raccomandazione prevede il rigetto dei tonni rossi di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio ⁽²⁾. L'obbligo di rigetto in mare si applica a tutte le attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale, compresa la pesca ricreativa e sportiva.
- (9) Inoltre, il punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce l'obbligo di rigetto in mare dei tonni rossi di peso compreso tra gli 8 e i 30 kg o con lunghezza alla forca tra 75 e 115 cm, catturati incidentalmente dalle navi e tonnare che praticano la pesca attiva di tale specie e superiori al 5 % del totale delle catture di tonno rosso.
- (10) La categoria di peso per le catture incidentali di tonno rosso fissata dall'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 302/2009 è diversa da quella stabilita dal punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 che è stata adottata dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 302/2009, il punto 31 di tale raccomandazione ICCAT è recepito nel diritto dell'Unione dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GUL 96 del 15.4.2009, pag. 6).

